

Codice A2202A

D.D. 17 giugno 2024, n. 876

Associazione "Consorzio di produttori agricoli di difesa delle produzioni intensive dalle avversità atmosferiche nella Provincia di Torino" anche detta "CONDIFESA Torino" con sede in Torino (TO). Provvedimenti in merito alla modifica dello Statuto e all'estinzione.



ATTO DD 876/A2202A/2024

DEL 17/06/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A22000 - WELFARE

A2202A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale

OGGETTO: Associazione "Consorzio di produttori agricoli di difesa delle produzioni intensive dalle avversità atmosferiche nella Provincia di Torino" anche detta "CONDIFESA Torino" con sede in Torino (TO). Provvedimenti in merito alla modifica dello Statuto e all'estinzione.

Premesso che:

Il Commissario Liquidatore dell'Associazione "Consorzio di produttori agricoli di difesa delle produzioni intensive dalle avversità atmosferiche nella Provincia di Torino", con sede in Via Pio VII 97, Torino (TO), C.F. 80086080019, ha presentato istanza di modifica statuto ed estinzione dell'Ente con nota acquisita al prot. n. 20392 del 14/5/2024;

L'Associazione medesima risulta essere stata iscritta presso Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private in data 9/4/2003 al n. 340;

L'Assemblea straordinaria dell'Ente, con atto a rogito del Dott. Paolo Osella, notaio in Carmagnola (TO), rep. n. 88926 dell'24/4/2024, registrato presso l'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate Torino I il 6/5/2024 al n. 20309, ha deliberato:

- di modificare l'art. 30 dello Statuto dell'Ente, con riferimento al numero dei componenti dell'Organo di Controllo;
- di procedere all'estinzione dell'Associazione in quanto la stessa "ha interrotto la gestione diretta delle compagnie assicurative, tipiche dell'attività del "Condifesa", ed essendo confluiti i soci di "Condifesa" in altri "Condifesa" con analoghe finalità per l'erogazione dei servizi prima svolti da "Condifesa", ne è conseguito che il numero dei soci di "Condifesa" oggi è assai esiguo e a seguito dell'interruzione della gestione diretta delle compagnie assicurative non vi è più ragione di continuare l'attività ormai dismessa.";

- di nominare quale Commissario Liquidatore dell'Ente il Dott. Fabio Marella;
- di devolvere, ai sensi dell'articolo 34 del vigente Statuto, l'eventuale patrimonio residuo all'Associazione "CONDIFESA Piemonte".

Vista la comunicazione di sospensione del procedimento, prot. n. 24913 del 3/6/2024, con cui Regione Piemonte richiedeva la presentazione dell'istanza relativa alla composizione dell'organo amministrativo dell'Ente in carica al momento della delibera di estinzione, unitamente al verbale inerente al trasferimento della sede legale presso Via Pio VII 97, Torino (TO);

Visto il riscontro fornito con la nota acquisita al prot. n. 27101 del 17/6/2024, attraverso cui veniva inoltrata la documentazione richiesta;

Valutato che sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione dell'Associazione di cui sopra ai sensi dell'art. 27 e ss. del Codice Civile e nel rispetto dello Statuto della stessa;

Attestato l'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 1- 3615 del 31/7/2001;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

Tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Artt. 27, 30 e 31 del Codice Civile;
- Artt. 11 e ss. delle Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile;
- Titolo II del Libro I del Codice Civile;
- Artt. 14 e ss. del D.P.R. 616/77;
- Artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 29/93;
- Artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.P.R. 361/2000;
- D.G.R. n. 39 - 2648 del 2/4/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche private;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/7/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

DETERMINA

di autorizzare l'iscrizione al n. 340 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 2/4/2001, delle modifiche statutarie e della contestuale estinzione dell'Associazione "Consorzio di produttori agricoli di difesa delle produzioni intensive dalle avversità atmosferiche nella Provincia di Torino" anche detta "CONDIFESA Torino", con sede in Torino (TO). Lo Statuto è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Il presente provvedimento sarà trasmesso, ai sensi e per gli adempimenti di cui all'art. 11 e ss. delle Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile, al Presidente del Tribunale competente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

LA DIRIGENTE (A2202A - Politiche per i bambini, le famiglie,
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Allegato

ART. 1 -----

E' costituito con Sede in Torino un Consorzio di produttori agricoli nominato "CONSORZIO DI PRODUTTORI AGRICOLI DI DIFESA DELLE PRODUZIONI INTENSIVE DALLE AVVERSITA' ATMOSFERICHE NELLA PROVINCIA DI TORINO" anche detto "CONDIFESA TORINO" -----

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione la sede, in relazione alle esigenze di funzionalità del Consorzio, potrà essere trasferita nell'ambito dello stesso Comune. -----

ART. 2 -----

Il Condifesa TORINO svolge prevalentemente la propria attività nel territorio della Regione PIEMONTE, con facoltà di estenderla nel resto del territorio dello Stato Italiano nel rispetto delle norme vigenti in materia. -----

Il Consorzio ha la durata fino al 31 dicembre 2030 che può essere prorogata una o più volte con deliberazioni dell'Assemblea. -----

ART. 3 -----

Il Consorzio, che non ha fini di lucro, ha per scopo la difesa attiva e passiva delle produzioni agricole e zootecniche nonché delle strutture aziendali contro i rischi derivanti dalle avversità e calamità atmosferiche, eventi calamitosi naturali, dalle fitopatie e dalle malattie del bestiame ai sensi del D.Lgs 29 marzo 2004 n. 102 e successive modifiche ed integrazioni, e di eventuali altre leggi e disposizioni successive, avente le medesime finalità. -----

Più specificatamente può assumere per la difesa passiva, iniziative mutualistiche ovvero contratti di assicurazione inerenti o connessi con gli scopi sopra indicati da stipulare dalla stesso Consorzio con Società di Assicurazione o riassicurazione autorizzate all'esercizio del ramo grandine, in nome proprio e per conto degli associati o in nome e per conto degli associati. -----

Può altresì istituire fondi rischi di mutualità ed assumere iniziative per azioni di mutualità e solidarietà in base alle norme vigenti, nonché partecipare a iniziative mutualistiche, anche di tipo associativo. -----

ART. 4 -----

Il Consorzio può partecipare altresì a Società ed Enti le cui finalità posso-no concorrere, direttamente o strumentalmente, al raggiungimento dei fi-ni sociali. --

SOCI -----

ART. 5 -----

Il numero dei Soci è illimitato. -----

Hanno diritto all'ammissione a Soci gli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'art. 2135 del Codice Civile, iscritti al registro delle im-prese, le società di persone o di capitali esercenti attività agricola ai sensi dello stesso articolo, che conducano aziende agricole situate nella regione Piemonte, le cooperative agricole di conduzione e loro consorzi. -----

Non possono essere Soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, coloro che abbiano interessi contrastanti con quelli del Consorzio o che facciano parte di organismi simili, salvo il diritto di opzione. -----

ART. 6 -----

L'aspirante Socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministra-zione. La domanda deve contenere le seguenti indicazioni: -----

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, domicilio, codice fiscale, e/o partita IVA; -----

b) ubicazione ed estensione del fondo dal quale provengono i prodotti e titolo in virtù del quale il fondo stesso è condotto; -----

c) produzione del fondo e valore della stessa. -----

Se l'istanza è proposta da persona giuridica deve altresì indicare: -----

d) la ragione sociale, la denominazione, la sede e la partita IVA; -----

e) la qualità della persona che sottoscrive l'istanza; -----

f) il provvedimento dell'organo competente a deliberare la proposizione della domanda e l'assunzione delle obbligazioni conseguenti all'eventuale accoglimento.

Con la domanda, l'aspirante Socio deve dichiarare di assumere i seguenti obblighi:

1) impegno a sottoscrivere almeno una quota secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui all'art. 13; -----

2) impegno al versamento della quota di ammissione di € 5,16; -----

3) impegno al versamento del contributo annuo, a norma dell'art. 20 lettera c; -

4) impegno ad osservare le norme del presente Statuto e del Regolamento di cui all'art. 12. -----

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di chiedere all'aspirante Socio ulteriori informazioni e la esibizione di documenti comprovanti la legittimità della domanda ed il possesso dei titoli e requisiti dichiarati. -----

ART. 7 -----

Il Consiglio di Amministrazione notifica all'aspirante Socio la sua motivata decisione sulla domanda di ammissione entro il termine di quaranta giorni; decorso lo stesso termine senza che il Consiglio di Amministrazione si sia pronunciato, la domanda si intende accolta. -----

Avverso il provvedimento di reiezione della domanda è dato ricorso alla Regione Piemonte, nel termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione. La decisione di accoglimento del ricorso ha la stessa efficacia del provvedimento di ammissione deliberato dal Consiglio di Amministrazione. -----

ART. 8 -----

Il nuovo Socio è tenuto a versare l'importo della quota di ammissione nella misura determinata in € 5,16 entro un mese dalla data in cui produce effetto la sua ammissione. Nel caso di inosservanza, il provvedimento o la decisione si intendono annullati ad ogni effetto. Le somme versate a titolo di quota di ammissione non sono ripetibili. -----

ART. 9 -----

Nel caso di morte di un Socio possono subentrare gli eredi a condizione che questi siano in possesso dei requisiti per l'ammissione. -----

ART. 10 -----

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il Socio: -----

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----

b) che non si trovi più grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) che a seguito dell'approvazione del regolamento previsto dal successivo art. 12 dichiararsi di non assumere gli obblighi che ivi saranno stabiliti. -----

Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare in merito al recesso e provvedere, in conseguenza nell'interesse del Consorzio. -----

ART. 11 -----

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, essere escluso il Socio: -----

a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali; --

b) che con l'inosservanza degli obblighi assunti reca danno morale o materiale al Consorzio; -----

c) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione. -----

REGOLAMENTO

ART. 12

L'esplicazione degli obblighi principali del Socio e la determinazione di quelli conseguenti od accessori sono stabiliti dal Regolamento deliberato dall'Assemblea a norma dell'art. 22.

PATRIMONIO SOCIALE – BILANCIO

ART. 13

Il Patrimonio Sociale del Consorzio è costituito:

- a) dalle quote di ammissione;
- b) dalla riserva ordinaria;
- c) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di eventuali rischi o in previsione di oneri futuri o/a titolo di mutualità e solidarietà.

ART. 14

Il Consorzio opera con contabilità e bilanci redatti secondo le norme civilistiche. Provvede alla tenuta di contabilità separata per le attività sociali di difesa attiva e passiva ammissibili a contributo pubblico.

ART. 15

L'esercizio finanziario va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione predispone entro il 31 (trentuno) dicembre dell'anno precedente, il Bilancio preventivo che espone le previsioni economiche finanziarie per l'esercizio successivo, corredato da una relazione economica.

Alla fine di ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del Bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci nonché alla compilazione di una relazione illustrante l'attività svolta durante l'esercizio, con particolare riguardo all'aspetto tecnico.

Il Bilancio preventivo ed il Bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio di Amministrazione, dovranno essere sottoposti per l'approvazione definitiva all'Assemblea ordinaria entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente e trasmessi entro 30 (trenta) giorni successivi all'approvazione, alla Regione Piemonte per i provvedimenti di sua competenza.

Gli avanzi netti della gestione e le riserve non sono ripartibili tra i consorziati.

L'Assemblea può deliberare di destinare gli avanzi netti della gestione e le riserve alla realizzazione degli scopi statutari, in misura non superiore al 50% (cinquanta per cento), per gli interventi od iniziative di carattere mutualistico o per miglioramenti alle strutture tecniche del Consorzio.

ART. 16

Le entrate ordinarie del Consorzio sono costituite:

- 1) dai contributi dei consorziati nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea generale ordinaria;
- 2) dal concorso dello Stato ai sensi delle leggi in vigore;
- 3) dal contributo concesso dall'Amministrazione Regionale;
- 4) da eventuali contributi di altri Enti e privati.

I contributi di cui ai precedenti punti 3) e 4) vanno a riduzione della spesa assicurativa a carico degli associati.

ART. 17

Il servizio di riscossione dei contributi consortili può essere eseguito anche mediante ruolo in base alle disposizioni vigenti in materia di esazione dei contributi non erariali, ed in unica soluzione.

Le modalità di riscossione sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione. -----

L'eventuale reclamo non sospende la riscossione dei contributi ma, se accolto, dà diritto al rimborso di quanto indebitamente pagato. -----

Il servizio di tesoreria/cassa del Consorzio può essere affidato ad un Istituto di Credito, con delibera del Consiglio di Amministrazione. -----

ORGANI DEL CONSORZIO -----

ART. 18 -----

Sono organi del Consorzio: -----

- l'Assemblea dei Soci; -----
- il Presidente; -----
- il Consiglio di Amministrazione; -----
- il Sindaco Unico; -----
- il Collegio dei Proviviri. -----

ART. 19 -----

L'Assemblea è costituita dai Soci che risultano iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi. -----

L'Assemblea è convocata, in sede ordinaria e straordinaria, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da chi ne esercita le funzioni, mediante avviso da affiggere nei locali sede del Consorzio ed in via facoltativa da comunicare ai Soci. L'avviso deve indicare le materie da trattare e la data della eventuale seconda convocazione che può aver luogo nello stesso giorno purché ad un'ora di distanza da quella fissata nell'avviso per la prima convocazione. -----

Se il numero dei Soci iscritti al Libro Soci del Consorzio è superiore a mille l'Assemblea generale deve essere preceduta dalle Assemblee parziali ed è costituita dai Delegati in esse eletti. -----

I Delegati che partecipano all'Assemblea generale devono essere presenti personalmente e non possono rappresentare altri e da altri essere rappresentati. Quando l'Assemblea generale è costituita dai Delegati, le modalità di convocazione previste dal presente articolo e le maggioranze previste dall'art. 26 per la validità delle sedute e delle deliberazioni, si intendono riferite ai Delegati eletti o presenti. Se il numero totale dei Soci iscritti è inferiore a mille il Consiglio di Amministrazione può comunque, per esigenze organizzative o territoriali, convocare Assemblee parziali per la nomina dei Delegati, che saranno, in tal caso disciplinate dai commi seguenti. -----

Qualora si verificasse una delle situazioni previste in precedenza, il Consiglio di Amministrazione per ciascuna Assemblea generale sia ordinaria che straordinaria deve provvedere in via preliminare alla convocazione delle Assemblee parziali, per la nomina dei Delegati che dovranno partecipare all'Assemblea generale stessa. -----

Il Consiglio di Amministrazione determina le date e le sedi di svolgimento delle Assemblee parziali. -----

Le Assemblee parziali sono convocate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne esercita le funzioni secondo le modalità previste nel presente articolo. -----

Le Assemblee parziali sono presiedute dal Presidente del Consorzio o da un suo delegato. -----

L'avviso di convocazione, oltre a recare esplicitamente, quale argomento all'ordine del giorno, la nomina dei Delegati, deve riportare le materie che saranno oggetto dell'Assemblea generale. -----

ART. 20 -----

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta motivata richiesta scritta dal Sindaco Unico o da almeno un quinto dei Soci. -----

E' di competenza dell'Assemblea Ordinaria: -----

- a) approvare i Bilanci; -----
- b) nominare i membri del Consiglio di Amministrazione ed il Sindaco determinando gli emolumenti; -----
- c) determinare annualmente la quota di ammissione e il contributo a carico degli associati; -----
- d) deliberare le forme di difesa e di intervento da adottarsi e gli strumenti di attuazione anche mediante stipulazioni di contratti con Società di Assicurazioni autorizzate all'esercizio del Ramo Grandine; -----
- e) deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla Legge e dallo Statuto o ad essa sottoposti dal Consiglio di Amministrazione. -----

E' di competenza dell'Assemblea Straordinaria, approvare e modificare lo Statuto e il Regolamento di cui all'art. 12. -----

ART. 21 -----

L'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti e rappresentati. -----

ART. 22 -----

Nel corso delle Assemblee parziali, vengono eletti dai Soci presenti o rappresentati, i Delegati che costituiranno l'Assemblea generale. -----

Nell'Assemblea parziale ciascun Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, con delega scritta soltanto da un altro Socio, salvo i casi previsti dalla Legge. -----

Ogni Socio può rappresentare al massimo altri due Soci. I Soci, riuniti in Assemblee parziali, nominano un Delegato ogni 10 Soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto. Le Assemblee parziali sono valide in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei Soci aventi diritto al voto, e, in seconda convocazione, che dovrà avere luogo almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti dell'Assemblea parziale. -----

Le modalità di votazione, di presentazione delle eventuali liste dei candidati e di nomina dei Delegati e ogni altra modalità di svolgimento delle Assemblee parziali, saranno definite da un apposito regolamento che sarà approvato dall'Assemblea generale. -----

ART. 23 -----

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da un Vice Presidente. -----

L'Assemblea nomina il Segretario anche non Socio; le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. -----

ART. 24 -----

Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i Soci, anche non intervenuti o dissenzienti. -----

ART. 25 -----

Il Consiglio di Amministrazione è formato da sette a dodici membri, nominati dall'Assemblea e scelti fra i Soci. -----

Qualora nell'Assemblea siano state votate più liste, i seggi del Consiglio di

Amministrazione, sono attribuiti nella misura di due terzi alla lista che ha riportato il maggior numero di voti e, il restante terzo, alla lista o, suddividendo in proporzione i seggi, alle due liste che seguono nell'ordine dei voti riportati. -----

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione; durano in carica tre anni e sono rieleggibili. -----

Nella prima riunione, il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente e due Vice Presidenti scegliendoli tra i suoi membri. -----

Il Segretario/ Direttore partecipa alle riunioni con voto consultivo. -----

ART. 26 -----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo reputi necessario, oppure a seguito di motivata domanda di almeno un terzo dei Consiglieri o dal Sindaco Unico. La convocazione è fatta a mezzo avviso da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza con raccomandata o non meno di tre giorni prima dell'adunanza con telegramma o con mezzi informatici. Le adunanze sono valide quando interviene la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti e sono segrete quando ciò sia richiesto da un Consigliere o si tratti di affari per i quali sussiste un interesse diretto di taluno dei componenti il Consiglio o Sindaco Unico.

Il Consigliere personalmente interessato deve astenersi dal voto. -----

A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente, nelle votazioni segrete, la parità importa reiezione della proposta. -----

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, manca a più di tre sedute consecutive, è considerato dimissionario. -----

ART. 27 -----

Qualora nel corso degli esercizi sociali, vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli con deliberazione approvata dal Sindaco Unico, nominando un candidato o i candidati primi non eletti, della lista alla quale appartenevano il Consigliere o i Consiglieri mancanti. L'Amministratore, nominato in sostituzione, cessa dalla carica alla stessa data degli altri membri del Consiglio al quale partecipa. -----

ART. 28 -----

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per il raggiungimento degli scopi sociali e può, quindi, deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta sola eccezione per quelli riservati dalla Legge e dallo Statuto all'Assemblea. -----

In particolare compete: -----

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; -----
- b) deliberare l'ammissione, il recesso e la esclusione dei Soci; -----
- c) formare i Bilanci; -----
- d) deliberare tutte le operazioni finanziarie, commerciali ed immobiliari utili al raggiungimento degli scopi sociali, compreso quelle ipotecarie, con facoltà di assentire alla iscrizione o alla cancellazione di ipoteche, esonerando Conservatore delle ipoteche da ogni responsabilità; -----
- e) contrarre prestiti, aprire conti correnti con privati o Istituti di Credito; -----
- f) deliberare la locazione di immobili e l'acquisto di macchinari, strumenti, attrezzi, mezzi d'opera e quant'altro occorrente per il conseguimento degli scopi sociali; -----
- g) deliberare la stipula di convenzioni e l'assunzione di appalti; -----
- h) deliberare le partecipazioni previste dall'art. 4; -----
- i) deliberare la nomina del Segretario, determinando le funzioni e le

- retribuzioni; -----
- j) deliberare i regolamenti interni; -----
 - l) assumere e licenziare impiegati fissare la retribuzione e le mansioni; -----
 - m) deliberare la nomina di procuratori ad negotia; -----
 - n) costituire comitati consultivi di carattere tecnico economico per ogni singola o più categorie produttive (frutticoltori, orticoltori, viticoltori) chiamando a farne parte anche estranei, stabilendone la composizione, le attribuzioni e gli eventuali compensi. -----

L'elencazione articolata delle attribuzioni non è tassativa per la interpretazione del primo comma del presente articolo. -----

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri. -----

ART. 29 -----

Il Presidente presiede l'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione, ha la rappresentanza legale del Consorzio e la firma sociale. -----

Egli ha la facoltà di transigere e di conciliare anche in materia di imposte e tasse, di rilasciare quietanze liberatorie e di provvedere a quanto altro ancora occorra per la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. -----

Spetta al Presidente di promuovere le azioni davanti alle Autorità Giudiziarie o Amministrative di qualsiasi ordine e grado e di nominare procuratori alle liti. Nel caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito da un Vice Presidente o in mancanza, da altro Consigliere delegato dal Presidente. -----

ART. 30 -----

Ricorrendone i presupposti di legge o qualora lo ritengano opportuno, i soci nominano un organo di controllo, monocratico o collegiale, o un revisore, secondo quanto stabilito all'atto della nomina, provvedendo altresì a determinarne i compensi e, qualora l'organo di controllo abbia composizione collegiale, a nominarne il presidente. -----

Salvo diversa disposizione di legge, i soci possono prevedere che la revisione legale dei conti, se prevista dalla legge, sia esercitata dall'organo di controllo che deve essere in tal caso interamente composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro. -----

Nel caso in cui la revisione legale dei conti non sia esercitata dall'organo di controllo, l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo stesso, qualora esistente, conferisce l'incarico a un revisore legale o a una società di revisione legale e determina il relativo corrispettivo per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. -----

L'incarico dell'organo di controllo e del revisore ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. -----

ART. 31 -----

Il Collegio dei Proviviri è eletto dall'Assemblea anche fra i non Soci in numero di tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente viene eletto dal Collegio nel proprio seno. -----

ART. 32 -----

Tutte le controversie che potessero insorgere fra iscritti oppure tra un iscritto ed il Consorzio in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione dello Statuto consorziale, delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, escluse quelle che per legge non possono formare oggetto di compromesso, saranno deferite al giudizio del Collegio dei Proviviri i quali decidono quali arbitri

amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità e con giudizio inappellabile.

ART. 33 -----

Il Segretario / Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione. -----

Spetta al Segretario / Direttore, oltre ai compiti demandatigli dal Consiglio di Amministrazione: -----

- assistere alle sedute dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e di redigere e sottoscrivere i relativi processi verbali; -----
- spedire gli avvisi di convocazione; -----
- compilare i ruoli annuali di riparto dei contributi; -----
- curare le registrazioni dei contratti; -----
- trasmettere i Bilanci preventivi e consuntivi agli Enti pubblici interessati entro 30 giorni dalla loro approvazione da parte dell'Assemblea. -----

ART. 34 -----

In caso di scioglimento per qualsiasi causa del Consorzio, il patrimonio è devoluto ad altro Consorzio con finalità analoghe individuato dall'Assemblea od a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo competente, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. -----

ART. 35 -----

Al Consorzio si applicano, per quanto non regolato nel presente Statuto, le disposizioni previste dal Codice Civile in materia di associazione. -----